

Archiviata al Rif. 027.00/12/13
del 20/07/2014

CONVENZIONE
C E R M E C

IL SEGRETARIO ROGANTE
(Riccardo Lenzetti)

IL PRESIDENTE DEL CERMEC
(Fabio Rizzo)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
ZONA INDUSTRIALE AFIANA
(Fabio Rizzo)

IL SINDACO DI CARRARA
(Alberto Pinzione)

IL SINDACO DI MASSA
(Emmenegildo Manfredi)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINTIA
(Amedeo Boiardi)

L'anno millenovecentonovantadue (1992), il giorno quattordici (14) del mese di ottobre, alle ore 12,30, nei locali della Provincia di Massa Carrara, fra i Sigg.ri Dott. Prof. Manfredi Emmenegildo, Avv. Alberto Pinzione e Rag. Amedeo Boiardi rispettivamente, Sindaci pro-tempore di Massa, Carrara, e Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni: n. 94 del 12 giugno 1992 del Consiglio Comunale di Massa, n. 148 del 22 giugno 1992 del Consiglio Comunale di Carrara, n. 38 dell'11 luglio 1992 del Consiglio Provinciale di Massa Carrara. Il presente atto viene rogato dal Dr. Riccardo Lenzetti - Segretario Generale del Comune di Massa

P R E M E S S O

- che i sopra citati Enti fanno parte del Consorzio per la eliminazione dei rifiuti di Massa e Carrara - C.E.R.M.E.C. - con sede in Massa - Via Sforza n. 5 costituito con Decreto Prefettizio n. 11100 del 17.5.1961 e successive modificazioni ai sensi dell'art. 156 e ss. del T.U. 3.3.1934 n. 383 ;
- che l'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di provvedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative esistenti fra comuni e/o province, sopprimendo-



1



1992

li o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli articoli 24 e seguenti della legge stessa ;

M.

- che la trasformazione dei consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'art. 25 della legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun ente, unitamente all'approvazione dello statuto consortile ;

- che gli enti consorziati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del consorzio hanno espresso la volontà di non procedere alla sua soppressione, bensì alla trasformazione secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata legge;

- che, pertanto, la volontà comune di conservare il consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della legge n. 142, implica la stipula della convenzione che sostanzia l'accordo associativo e di un nuovo statuto che dovrà tenere conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli enti associati ;

TUTTO QUANTO PREMESSO

fra i sopra citati Enti si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 - DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di conservare la denominazione di CONSORZIO - PER LA ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI DI



ART. 2 - FINI

Le parti stabiliscono di perseguire il fine di una gestione unitaria di tutte le attività dirette allo smaltimento ed eliminazione dei rifiuti, al fine di assicurare la tutela e difesa dell'ambiente, a salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini. Il nuovo organismo di cooperazione, dotato di capacità di agire diretta a svolgere attività imprenditoriale, deve assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità :

- A) progettazione e gestione di aree e di impianti di smaltimento rifiuti nonché la modifica, miglioramento e adeguamento degli impianti esistenti ;
- B) promozione e coordinamento di iniziative pubbliche e private tese a favorire una minore produzione dei rifiuti ;
- C) migliore utilizzazione e commercializzazione delle materie prime e seconde prodotte dagli impianti di selezione e riciclaggio dei rifiuti ;
- D) gestione unitaria dello smaltimento dei rifiuti ;
- E) promozione e svolgimento di ogni altra iniziativa comunque connessa con i fini istituzionali.

Il Consorzio potrà inoltre occuparsi di tutte quelle iniziative inerenti il settore della igiene urbana che i componenti riterranno concordemente di assegnargli.

IL SEGRETARIO ROGANTE
(Riccardo Benetti)

IL PRESIDENTE DEL CERMEC
(Fabio Rizzo)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
ZONA INDUSTRIALE ARIANA
(Adelmo Piccardi)

IL SINDACO DI CARRARA
(Basso Vincione)

IL SINDACO DI MASSA
(Emmenigildo Alfardi)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Amleto Bolognini)

ART. 3 - DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio sino al 31.12.2022 a partire dalla data di sottoscrizione della presente.

Prima della scadenza di tale data le Amministrazioni degli Enti Consorziati dovranno pronunciarsi circa la continuazione del Consorzio per un ulteriore periodo da stabilirsi di comune accordo tra gli stessi.

Il Consorzio potrà cessare anche in qualunque momento, quando ciò sia deliberato dagli Enti partecipanti, a maggioranza della quota di partecipazione.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a designare un Commissario Liquidatore.

Ogni quinquennio il Consiglio di Amministrazione deve effettuare la verifica della permanenza dei presupposti di ordine tecnico e finanziario che hanno legittimato la costituzione del consorzio e la eventuale conseguente modifica della presente convenzione in ordine alle quote di partecipazione.

ART. 4 - RECESSO

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo associativo è ammesso il recesso di ciascun Ente.

I singoli associati potranno deliberare di recedere, trascorso un periodo pari ad almeno 5 anni. La richiesta dovrà essere accolta dall'assemblea, che contemporaneamente predisporrà una nuova proposta di convenzione agli Enti che resteranno associati.

Se sarà accertato il mantenimento dei presupposti che legittimano l'esistenza del consorzio, la proposta di recesso dovrà essere accettata da tutti gli Enti.

La data di decorrenza del recesso sarà fissata con il provvedimento di approvazione che sarà adottato con le forme e modalità prescritte dall'art. 25 comma secondo della legge n. 142/90 e dovrà contenere le opportune modifiche da apportare alla presente.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti - rispetto all'anno in corso - oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI


Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, è consentita l'adesione al Consorzio, dopo la sua istituzione, degli altri Comuni della Provincia di Massa Carrara.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata dagli altri comuni della Provincia presuppone la deliberazione dell'Assemblea con una maggioranza del 60% delle quote, entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda stessa.


ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione al Consorzio sono convenzionalmente stabilite in numero di 100.

All'Amministrazione Provinciale sono attribuite cinque quote.



5



26 OT 1992

IL SEGRETARIO ROGANTE
(Riccardo Lanzetti)

IL PRESIDENTE DEL CERHEC
(Fabio Rizzo)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
ZONA INDUSTRIALE APUANA

IL SINDACO DI CARRARA
(Alberto Pignatelli)

IL SINDACO DI MASSA
(Ermegildo Manfredi)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Amedeo Pizzatti)

[Handwritten signature]

Fabio Rizzo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le restanti quote (novantacinque) sono ripartite tra i Comuni consorziati in proporzione al numero degli abitanti residenti risultante dall'ultimo censimento. In sede di prima applicazione si fa riferimento al numero degli abitanti residenti a 31.12.1990.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI

Alla copertura delle spese del Consorzio sarà provveduto nel seguente modo :

a) le spese relative al funzionamento degli Organi e degli Uffici del Consorzio : indennità amministratori, compenso Revisori dei Conti, trasferte, personale dipendente (escluso quello adibito ai servizi di smaltimento), fitto, cancelleria, posta, telefono, riscaldamento, arredamento mobili, attrezzi etc., verranno così ripartite :

40 per cento a carico dell'Amministrazione Provinciale ;
60 per cento secondo quanto indicato nell'ultimo comma del precedente art. 6.

b) tutte le altre spese verranno ripartite in proporzione ai ri-fiuti conferiti all'impianto di smaltimento e provenienti dai territori dei Comuni consorziati.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'assemblea debbono essere trasmessi, a cura del segretario, a tutti gli enti facenti parte del consorzio entro quindici giorni dalla

loro adozione.

Sono considerati atti fondamentali, ai sensi dell'art. 25, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, quelli indicati all'art. 11 dello Statuto.

IL SEGRETARIO
RICCARDO BENZETTI

ART. 9 - CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del consorzio, l'assemblea o il consiglio di amministrazione devono chiedere parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al consorzio, se lo richieda con atto motivato anche un solo componente dell'Assemblea. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

IL PRESIDENTE DEL CERMEC
(Fabio Rizzo)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
ZONA INDUSTRIALE APIANA
(Adolfo Riccio)

Se gli organi consortili competenti decidono diversamente da quanto indicato nel parere eventualmente espresso, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.

Gli Enti aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possano avere attinenza con l'attività del Consorzio.

IL SINDACO DI CARRARA
(Alberto Fincione)

ART. 10 - GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli enti partecipanti indistintamente.

IL SINDACO DI MASSA
(Emmenegildo Manfredi)

Si conviene che ciascun Ente facente parte del consorzio

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Antonio Molardi)

ha diritto di sottoporre direttamente al consiglio di amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'Ente al più presto possibile e comunque entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della proposta o dalla richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione elabora, entro il 31 dicembre 1992, un piano dei siti, coordinato con il piano regionale, per la costruzione dei necessari impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, da localizzare sul territorio degli Enti consorziati o non.

ART. 11 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

La partecipazione popolare ed il diritto di accesso sono disciplinati dagli artt. 44 e ss. dello Statuto del Consorzio, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi 8.6.1990 n. 142 e 7.8.1990 n. 241.

In particolare il Consorzio promuove forme di consultazione e partecipazione ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.

ART. 12 - ARBITRATO

Le parti convengono che gli eventuali conflitti che potessero sorgere fra gli Enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente

convenzione, devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

ART. 13 - SUCCESSIONE

Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso, all'Ente preesistente succede il nuovo Consorzio, secondo quanto meglio previsto dall'art. 51 dello Statuto.

Il patrimonio esistente alla data della trasformazione, ripartito tra i singoli enti associati viene valutato ai fini della definizione delle quote di partecipazione previste dal precedente art. 6.

ART. 14 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

La trasformazione del Consorzio si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Gli organi uscenti del Consorzio durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello Statuto.

